



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0010087 P-4.22.1
del 30/09/2015



12375209

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Rappresentanza Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE. COM (2015) 452.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2015-002749/Uff. IX

Roma, 28 settembre 2015

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
- Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(rif. DPE 0009392 P-4.22.1 del 15.9.2015)

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Nucleo di Valutazione

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE.

- **Codice del Consiglio :11845/15**
- Codice della proposta: COM (2015) 452**
- Codice interistituzionale:2015/0211 (COD)**
- Codice DPE (2015):NE_21**

Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'art. 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla Proposta di Regolamento indicata in oggetto.

IL PREFETTO
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO
Sergio Ferraiolo



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE

Codice del Consiglio: 2015/0211

Codice della proposta: COM(2015) 452

Codice interistituzionale: 2015/0211 (COD)

Codice DPE: (2015) NE_21

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento si inserisce nel quadro delle iniziative, preannunciate dalla Commissione nell'Agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015, volte a trovare soluzioni strutturali e a gestire meglio il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti. A fronte della pressione senza precedenti sui sistemi di asilo degli Stati membri, è emersa la necessità di combattere in modo più efficace gli abusi dei regimi di protezione internazionale, rafforzando le disposizioni sui paesi di origine sicuri previsti nella direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale. Ai sensi di tale direttiva, gli Stati membri possono applicare procedure accelerate e svolte alla frontiera quando il richiedente è cittadino di un paese che è stato designato come paese di origine sicuro dal diritto nazionale (o apolide in relazione a un paese terzo di precedente residenza abituale) e che, inoltre, può essere considerato sicuro per il richiedente in funzione delle sue particolari circostanze.

Poiché attualmente l'ordinamento dell'UE non dispone di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la presente proposta mira a colmare tale lacuna, con la conseguenza di accelerare sia l'iter delle domande di asilo dei richiedenti provenienti da paesi che tutta la UE considera sicuri sia il rimpatrio dei richiedenti che non soddisfano le condizioni per la protezione internazionale. Un elenco comune dell'UE consentirà, inoltre, di ridurre le divergenze esistenti fra gli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri elaborati dagli Stati membri, facilitando la convergenza delle procedure e scoraggiando i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale.

Nella proposta della Commissione, l'elenco comune della UE dei paesi di origine sicuri comprende l'Albania, la Bosnia – Erzegovina, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro, la Serbia e la Turchia. Tali paesi, infatti, soddisfano i criteri comuni stabiliti nella direttiva 2013/32/UE, in base ai quali un paese può essere considerato sicuro. Sono, inoltre, Parte dei principali trattati internazionali sui diritti umani.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica per le misure in materia di procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria. La proposta mira a istituire un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE e a modificare detta direttiva, adottata sulla base dell'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del TFUE.

Il titolo V del TFUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione.

In conformità al principio di proporzionalità, le modifiche al quadro legislativo vigente proposte non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo fissato.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà e rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'istituzione di un elenco comune di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione non solo facilita l'utilizzo da parte di tutti gli Stati membri delle procedure connesse all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro, ma supera le divergenze esistenti tra gli elenchi nazionali, a causa delle quali i richiedenti protezione internazionale provenienti da un medesimo paese terzo non sono sempre soggetti alle stesse procedure negli Stati membri. L'obiettivo generale dell'azione proposta, pertanto, non è conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può essere conseguito meglio a livello dell'Unione europea.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte al quadro legislativo vigente non vanno al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo fissato. In particolare, le modifiche alla direttiva 2013/32/UE si limitano a quanto necessario per garantire che le disposizioni di tale direttiva relative all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro si applichino ai paesi terzi che figurano nell'elenco comune dell'UE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La presente proposta rappresenta il primo passo verso l'obiettivo di istituire a livello dell'Unione un elenco comune completo di paesi di origine sicuri. Pertanto, la Commissione potrà proporre l'inserimento di altri paesi terzi che soddisfino i criteri per essere designati come sicuri nell'elenco comune dell'UE, successivamente alla sua adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Come indicato nella presente proposta, la Commissione intende presentare una



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

relazione tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, se adottato dal Parlamento europeo e del Consiglio, in merito alla possibilità di adottare ulteriori misure di armonizzazione che potrebbero comportare l'eliminazione dell'esigenza di elenchi nazionali di paesi di origine sicuri. L'introduzione della lista dei Paesi sicuri, tuttavia, non comporta l'automaticità del respingimento ma solo la possibilità di prevedere procedure accelerate per la definizione degli eventuali rimpatri, e non prescinde dalla possibilità per ciascuno di chiedere la protezione internazionale né l'obbligo per i Paesi di arrivo di istruire la relativa pratica. Inoltre potrebbe comportare la possibilità che le nazionalità non vengano più dichiarate dagli stessi migranti

Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto dirette a dare sostegno all'Italia nella gestione dei flussi migratori irregolari, in una fase di particolare pressione.

1. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta prevede la possibilità di considerare in futuro, trascorso un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento e sulla base di una relazione presentata dalla Commissione, l'adozione di ulteriori misure di armonizzazione che potrebbero eliminare l'esigenza di elenchi nazionali di paesi di origine sicuri.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario:

Nessuna osservazione

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

L'applicazione della decisione richiede adeguamenti a livello normativo.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'applicazione della decisione richiede adeguamenti a livello amministrativo.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si rilevano impatti su cittadini ed imprese.